

TI_GERICHTE 52.2015.536 vom 24. November 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-11-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2015.536

FR: TI_GERICHTE 52.2015.536 du 24 novembre 2015

IT: TI_GERICHTE 52.2015.536 del 24 novembre 2015

Regeste

Restituzione in intero contro il lasso del termine per prestare l'anticipo per le spese processuali

Erwägungen

E. 25

LPAm); che contrariamente all'art. 12 dell'abrogata legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPAm; BU 1966, 181), il quale rinviava alla procedura civile per disciplinare l'istituto della restituzione in intero contro il lasso dei termini, il nuovo art. 15 LPAm sancisce autonomamente che i termini non rispettati possono essere restituiti soltanto se la parte o il suo rappresentante può dimostrare di non averli potuti osservare a causa di un impedimento di cui non ha colpa (cpv. 1); che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei suoi requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (STF 2C_747/2011 del 26 settembre 2011, consid. 2.2); che la parte, rispettivamente il suo rappresentante, che intende prevalersene deve dunque dimostrare di essere esente da qualsiasi colpa e che non avrebbe potuto agire tempestivamente nemmeno dando prova di un comportamento scrupoloso; a questa valutazione si applica un metro rigoroso e oggettivo (cfr. ancora di recente, STF 2F_17/2014 del 19 settembre 2014 consid. 2.2.1 con rinvii; Bernhard Maitre/ Vanessa Thalmann/Fabia Bochsler in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [curatori], Praxiskommentar VwVG, Zurigo/Basilea/ Ginevra 2009, n. 9 ad art. 24); che, per poter essere ammessa l'assenza di colpa, la parte deve dimostrare che né a lei, né al suo eventuale patrocinatore possa essere imputata anche solo una leggera negligenza (Maitre/ Thalmann/Bochsler , op. cit., n. 7 ad art. 24); che, in concreto, l'insorgente sostiene di non aver potuto procedere al versamento nel termine indicato, poiché vi ostavano processi decisionali, rispettivamente, assenza di personale; che gli impedimenti da essa evocati per ottenere la restituzione del termine non rispettato non rientrano con ogni evidenza nel novero di quelli che per gravità e mancanza di colpa permetterebbero di accogliere la domanda: essi sono, infatti, di mera natura organizzativa; pertanto, non è dato di vedere impedimento alcuno al rispetto del termine impartito dal giudice delegato (STAF A-7110/2014 del 23 marzo 2015 consid. 2.7.1); che non è nemmeno verosimile che all'interno della società nessun suo dirigente o responsabile potesse operare sulla liquidità o sui conti in modo che l'importo - di modesta entità - venisse accreditato tempestivamente; che, d'altro canto, la decisione di richiesta dell'anticipo è stata regolarmente notificata al rappresentante delle parti, che era dunque a conoscenza sia del suo contenuto, sia delle conseguenze del mancato rispetto del termine; che il patrocinatore avrebbe potuto provvedere direttamente al versamento dell'anticipo richiesto o chiedere quantomeno una proroga del termine

ordinatorio impartito alla propria cliente; che, in definitiva, l'istante non ha saputo minimamente dimostrare di non aver potuto osservare il termine assegnatole a causa di un impedimento di cui non ha colpa; al contrario tutto lascia supporre che l'inosservanza del termine sia avvenuta a cagione di una negligenza non scusabile, senza che occorra accertare a chi tale mancanza sia alla fin fine riconducibile; che la restituzione del termine in parola, pertanto, è esclusa; l'istanza dev'essere dunque respinta siccome manifestamente infondata; un'altra conclusione finirebbe col pregiudicare in modo intollerabile la sicurezza del diritto (cfr. Maitre/Thalmann/Bochsler, op. cit., n. 12 ad art. 24); che la tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. L'istanza è respinta. 2. La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico dell'istante. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.